



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Gestione amministrativa del personale

Determinazione numero 1235 del 18/09/2020

OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MANFREDI GIOVANNI. CONCESSIONE CONGEDO EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 26.3.2001 N° 151 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 4 DEL D.LGS DEL 18.7.2011, N° 119.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Le disposizioni contenute nell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs del 18.7.2011, N° 119, prevedono, al comma 5 e seguenti, la possibilità di fruire di un congedo della durata massima di 2 anni per assistenza a parenti con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 c. 1 della L. 104/92.

Considerato, in relazione al dettato legislativo, che:

QUANTO ALLA DURATA:

il congedo è riconoscibile per la durata massima complessiva, nell'arco della vita lavorativa, di due anni (730 giorni) frazionabili tra gli aventi diritto e tali periodi rientrano, comunque, nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L. 53/2000, di due anni di permesso non retribuito "*per gravi e documentati motivi familiari*";

QUANTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRIBUTIVO:

è corrisposta un'indennità nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensivo del rateo di tredicesima) sempre che la stessa rapportata ad un anno sia inferiore o pari al limite di € 46.836,00. In considerazione poi della frazionabilità anche a giorni (interi) del beneficio, l'indennità è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto. Il periodo di congedo è altresì coperto da contribuzione figurativa che spetta, come l'indennità, fino ad un importo di € 46.836,00 annui;

QUANTO ALLA DOCUMENTAZIONE:

con la domanda deve essere prodotta la certificazione relativa al riconoscimento della gravità dell'handicap, rilasciata dalla speciale commissione medica dell'A.S.L., e l'attestazione, o dichiarazione sostitutiva, circa il requisito della convivenza, che si realizza con la residenza anagrafica ovvero con la dichiarazione di dimora temporanea secondo le norme di cui al regolamento D.P.R. 223/89;

QUANTO ALLA COMPATIBILITA' CON ALTRI PERMESSI:

secondo le più recenti disposizioni applicative I.N.P.S., restano fruibili, nello stesso mese, anche i permessi di cui all'art. 33 c. 3 della L. 104/92. Inoltre, il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il congedo, di altri eventi che di per se potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, non ne determina l'interruzione, fatti salvi i casi di malattia o maternità.

Ciò premesso:

Vista la domanda del dipendente a tempo indeterminato Sig. MANFREDI GIOVANNI, in attività presso l'Area "*Lavori pubblici*" – *Lavorazioni speciali e manutenzione opere pubbliche – Manutenzione strade* categoria giuridica B, categoria economica B/3 – in data 15.9.2020, Prot. Gen.le N° 27829 del 16.9.2020, con la quale chiede di fruire del congedo in oggetto per assistenza alla propria madre V.T. nata a Villa Minozzo il 16.5.1936, affetta da handicap in situazione di gravità accertata;

Viste e verificate le dichiarazioni contenute nella domanda, ed in particolare:

* che la madre non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;

* che il figlio è convivente con la madre e soggetto idoneo a prendersi cura della stessa, in maniera adeguata e sistematica;

Viste le disposizioni applicative dell'istituto, recate da:

* Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP 0054293 – N° 13 del 6.12.2012;

* Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP 005241 – N° 1 del 3.2.2012;

* Circolare I.N.P.S. N° 32 del 6.3.2012;

* Circolare I.N.P.S. N° 100 del 24.7.2012

Visto l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, N° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 53 dello Statuto.

Si rende noto che il responsabile del procedimento e il Dirigente del Servizio Personale, Dott. Raffaele Guizzardi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) Di concedere, ricorrendone i presupposti di diritto e le condizioni di fatto, al dipendente Sig. MANFREDI GIOVANNI, in attività presso l'Area "*Lavori pubblici*" – *Servizio Manutenzione Strade*" categoria giuridica B, categoria economica B/3 – il congedo previsto dall'art. 42 c. 5 e segg. del D.Lgs. del 26.3.2001, N° 151, per il periodo massimo di due anni (730 giorni) frazionabile nell'arco dell'intera vita lavorativa.

2) Di dare atto:

- che detto congedo verrà fruito, tenuto conto delle esigenze di servizio e secondo modalità da concordare con il dirigente di riferimento, con decorrenza: **1 ottobre 2020**
- che, correlativamente, a far tempo dalla stessa data, potranno essere fruiti anche i permessi ex art. 33 c.3 della L. 104/92, nell'ambito dello stesso mese in cui si usufruisce del congedo straordinario.

3) Di specificare, quanto al trattamento economico, che la misura della retribuzione da corrispondere è

pari all'ultima percepita prima del congedo, e che, in ogni caso, la somma complessivamente spettante

non può superare, in un anno, la cifra di € 46.836,00, e, quanto al trattamento previdenziale, che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non anche ai fini del trattamento di fine rapporto (Circ. I.N.P.D.A.P. N° 2 del 10.1.2002).

4) Di dare atto che, quanto al trattamento giuridico, i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, della 13^a mensilità e della progressione economica (Circ. Dip.to F.P. N° 1/2012 e Presid. Cons. dei Ministri Prot. 2285 del 15.1.2013)

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)